

**TITOLO:**

**REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI**

**INDICE**

<b>1. GENERALITÀ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. RIFIUTI.....</b>	<b>2</b>
<b>3. SOSTANZE PERICOLOSE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>5</b>
<b>5. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.....</b>	<b>6</b>
<b>6. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.....</b>	<b>8</b>
<b>7. IMPATTO ACUSTICO.....</b>	<b>8</b>
<b>8. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FORNO INCENERITORE.....</b>	<b>9</b>

Responsabile (RSGA) <b>CRISTIANO CALVARESE</b>	Approvazione (RD) <b><u>LUCILLA RICCI</u></b>	Emissione (RSGA) <b>CRISTIANO CALVARESE</b>
---	--	--

	<h1>ISTRUZIONE DI LAVORO</h1>	<b>IDL-8.1.0-1.7</b> <b>Rev. 03 del 24/01/2022</b> <b>Pag. 2 di 9</b>
<b>TITOLO:</b>	<b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b>	

## 1. GENERALITÀ

La presente istruzione si applica alle attività di forniture di beni/servizi date in appalto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" (di seguito IZS) a Ditte esterne e svolte presso i siti operativi dell'IZS.

Tale istruzione si rende necessaria per gestire correttamente tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività di forniture di beni/servizi che non vengono prese in carico direttamente dall'IZS ma dall'impresa affidataria.

L'Impresa appaltatrice si impegnerà a formalizzare, tramite la sottoscrizione di questa istruzione, il suo impegno a rispettare le regole previste ed a consentire lo svolgimento di verifiche e controlli effettuati dal Committente.

## 2. RIFIUTI

Di seguito vi riportiamo, in maniera sintetica, i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente perciò che concerne la gestione dei rifiuti:

1. Etichettatura
2. Trasporto / Deposito temporaneo
3. Registro di carico-scarico dei rifiuti
4. Formulario di smaltimento dei rifiuti

### 2.2 Etichettatura

La natura dei rifiuti deve essere resa nota con un'etichetta da fissare **su ogni contenitore**, in cui sia indicato:

- Codice CER
- Descrizione del rifiuto
- Stato fisico (S.F.)
- Caratteristiche di pericolo (C.P.)
- Pittogrammi in caso di produzione rifiuti pericolosi
- Numero UN/ONU in caso di rifiuto soggetto a Normativa ADR per il trasporto
- Caratteristiche di infiammabilità (C.I.)
- Produttore
- Data

 ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" T E R A M O	<b>ISTRUZIONE DI LAVORO</b>	<b>IDL-8.1.0-1.7</b> <b>Rev. 03 del 24/01/2022</b> <b>Pag. 3 di 9</b>
<b>TITOLO:</b>	<b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b>	

### 2.3 Trasporto/Deposito temporaneo

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione devono essere conferiti, da parte del manutentore stesso, presso la propria sede ai fini del deposito temporaneo finalizzato al successivo recupero/smaltimento.

Il rifiuto, sia esso pericoloso o non pericoloso, deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore e registrato entro 10 gg. sul registro di carico / scarico. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso la sede del manutentore. Il trasporto dei rifiuti prodotti deve, inoltre, essere accompagnato dal relativo Formulario di Identificazione del rifiuto.

Naturalmente il manutentore, per poter trasportare i rifiuti prodotti nel proprio deposito temporaneo, dovrà essere obbligatoriamente munito di regolare autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto "*in conto proprio*" di tali rifiuti (ai sensi dell'art. 212 c.8) del D.Lgs. 152/2006 e smi).

In relazione alle quantità di rifiuto trasportabile andrà tenuto conto della qualifica di pericoloso o meno del rifiuto. Tenendo presente che il trasporto in conto proprio è senza limiti quantitativi per i rifiuti non pericolosi, mentre è sino alla concorrenza di trenta chilogrammi / litri, in ragione di giorno, per i rifiuti pericolosi.

Successivamente, il rifiuto deve essere avviato al recupero/smaltimento presso impianto autorizzato, ai sensi della Normativa vigente, conformemente a quanto previsto dall'art. 185-bis D.L.gs. 152/06 c. 2) lett. b), secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore del rifiuto:

- a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- c) in ogni caso, allorché il quantitativo non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno.

Vi ricordiamo di fornire preventivamente copia dei provvedimenti autorizzativi da tenere presso la sede dell'IZS in modo da poter dimostrare la corretta gestione degli stessi in caso di controllo da parte degli enti di vigilanza.

### 2.3 Registro di carico-scarico dei rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti e smaltiti devono essere registrati sul registro di carico-scarico dei rifiuti (tranne quelli conferiti al servizio pubblico di raccolta).

Sul registro vanno riportate tutte le movimentazioni relative ai rifiuti speciali prodotti nell'Istituto dall'attività di manutenzione, con la seguente tempistica:

- dal momento in cui un rifiuto viene prodotto e stoccato nel deposito temporaneo (operazione di "carico"), si hanno 10 giorni di tempo per aggiornare il registro;
- allo stesso modo, il registro deve essere aggiornato entro 10 giorni dal conferimento dello stesso a terzi autorizzati (operazione di "scarico").

 <p>ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" T E R A M O</p>	<h2>ISTRUZIONE DI LAVORO</h2>	<p><b>IDL-8.1.0-1.7</b> Rev. 03 del 24/01/2022 Pag. 4 di 9</p>
<p><b>TITOLO:</b></p>	<p><b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b></p>	

Vi ricordiamo inoltre che:

- sul registro va indicato il quantitativo dei rifiuti prodotti/smaltiti;
- in corrispondenza delle operazioni di scarico va sempre indicato il numero progressivo delle operazioni di carico corrispondenti;
- occorre sempre verificare il ritorno della quarta copia del formulario entro 3 mesi dalla data del conferimento e registrare il peso verificato a destino se diverso da quello presunto in partenza.

#### **2.4 Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)**

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- Dati del produttore;
- Dati dell'impianto di destinazione;
- Dati del trasportatore;
- Tipologia e caratteristiche del rifiuto;
- Quantità del rifiuto, anche se presunta;
- Destino del rifiuto (recupero o smaltimento);
- Targa del mezzo e nome dell'autista;
- Data, orario di partenza e percorso dell'itinerario, con firma del produttore e del trasportatore.

Ogni formulario è composto da quattro copie:

- la prima copia rimane al produttore del rifiuto;
- la seconda copia, attestante l'arrivo all'impianto di destino, rimane al trasportatore;
- la terza copia, attestante l'arrivo all'impianto di destino, rimane allo stesso impianto di destino;
- la quarta copia, sempre con timbro e la firma dell'impianto di destino, deve ritornare al produttore entro 90 gg.

In questo modo il produttore si libera da ogni responsabilità sulla corretta gestione del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

	<b>ISTRUZIONE DI LAVORO</b>	<b>IDL-8.1.0-1.7</b> <b>Rev. 03 del 24/01/2022</b> <b>Pag. 5 di 9</b>
<b>TITOLO:</b>	<b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b>	

### 3. SOSTANZE PERICOLOSE

La sede Centrale dell'IZS dispone di un'area - magazzino di adeguate dimensioni dove vengono stoccati i prodotti/sostanze pericolose in arrivo. Il magazzino di stoccaggio è stato realizzato rispettando le norme vigenti che regolano i depositi di prodotti infiammabili; essenzialmente, è caratterizzato da stanze ben aerate (estrattore a parete), provviste di sistemi di contenimento di eventuali spanti, e dotate di misure di prevenzione e protezione incendi. La movimentazione dei mezzi dei fornitori, durante lo scarico dei materiali conferiti, deve essere eseguita in sicurezza ed in modo da consentire il controllo di eventuali perdite. Il trasporto di tali prodotti/sostanze pericolose deve essere conforme alla Normativa vigente.

#### 3.1 Schede di sicurezza

Tutti i prodotti pericolosi, le vernici, i solventi, gli isolanti ecc., devono essere accompagnati dalla propria "scheda di sicurezza" indicante le caratteristiche chimico-fisiche, i rischi specifici, le modalità di uso e stoccaggio, nonché i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Tutti i recipienti devono avere l'etichetta con indicazione sintetica di quanto descritto nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza devono essere sempre presenti in loco a disposizione degli operatori che ne fanno uso.

#### 4. SCARICHI IDRICI

È necessario per un totale rispetto dell'ambiente, non gettare sostanze organiche od inorganiche nel sistema di collettamento reflui in pubblica fognatura e/o scaricare reflui a dispersione su suolo e sottosuolo. Tali sostanze, derivanti dalle attività di fornitura/manutenzione di beni/servizi, è necessario siano smaltite come rifiuto speciale. Vedasi Cap. 2 per la gestione degli eventuali rifiuti prodotti (documentazione, autorizzazioni, ecc.).

 ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" T E R A M O	<b>ISTRUZIONE DI LAVORO</b>	<b>IDL-8.1.0-1.7</b> <b>Rev. 03 del 24/01/2022</b> <b>Pag. 6 di 9</b>
<b>TITOLO:</b>	<b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b>	

## 5. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato (Te.Am. S.p.A.):

- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" (conforme all'Allegato I del D.M. 10/02/2014).

Il libretto è obbligatorio oltre che per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, anche per le macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di ACS), installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza.

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (conforme agli Allegati II, III, IV, V del D.M. 10/02/2014), come indicato nell'Allegato A del presente decreto (Tab. 1).

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai "Libretti di impianto per la climatizzazione"; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.

**TITOLO:**

**REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2	Rapporto tipo 1
		P≥100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4	Rapporto tipo 1
		P≥100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4	Rapporto tipo 2
		P≥100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P≥12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pe<50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Pe≥50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale Pe - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.				

**Tab. 1. Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW**

Gli impianti produttori di Gas ad effetto serra, inoltre, sono inseriti nella dichiarazione F-GAS da produrre entro il 31 maggio di ogni anno.

Tali comunicazioni si effettuano per impianti contenenti 5 o più tonnellate equivalenti di CO<sub>2</sub> (10 tonn equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate).

Tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente: la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Ad esempio:

HFC	GWP	Peso (tonn)	Tonnellate equivalenti CO <sub>2</sub>
R-23	14800	0.001	14.8
R-134	1100	0.003	3.3
R-407c	1774	0.003	5.322

**Tab. 2. Calcolo Tonnellate equivalenti CO<sub>2</sub>**

 ISTITUTO ZOOFILATICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" T E R A M O	<b>ISTRUZIONE DI LAVORO</b>	<b>IDL-8.1.0-1.7</b> <b>Rev. 03 del 24/01/2022</b> <b>Pag. 8 di 9</b>
<b>TITOLO:</b>	<b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b>	

Ai fini di tale comunicazione, gli impianti termici di cui sopra, sono muniti del “Registro dell'apparecchiatura - Impianto di refrigerazione e/o condizionamento contenente taluni gas fluorurati ad effetto serra” conformi alla Normativa vigente.

Frequenza dei controlli:

Quantità gas contenuti	Frequenza controlli	Frequenza controlli in presenza di un sistema di rilevamento delle perdite
50 < tonnellate CO2 equivalenti ≤ 5	Almeno ogni 12 mesi	Almeno ogni 24 mesi
500 < tonnellate CO2 equivalenti ≤ 50	Almeno ogni 6 mesi	Almeno ogni 12 mesi
tonnellate CO2 equivalenti ≤ 500	Almeno ogni 3 mesi	Almeno ogni 6 mesi

**Tab. 3. Frequenza controlli**

È necessario, per un totale rispetto dell'ambiente, smaltire come rifiuto speciale, secondo Normativa vigente, tutti i residui prodotti dalle fasi di lavorazione e manutenzione. Vedasi Cap. 2 per la gestione degli eventuali rifiuti prodotti (documentazione, autorizzazioni, ecc.).

## 6. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

Ai sensi del D.M. 10/03/1998, devono essere controllati e registrati sugli appositi registri, in dotazione all'IZS, gli estintori presenti, le chiusure tecniche antincendio ed evacuatori di fumo e le vie d'uscita. Tali controlli devono essere effettuati con cadenza semestrale.

È necessario, per un totale rispetto dell'ambiente, smaltire come rifiuto speciale, secondo Normativa vigente, tutti i residui prodotti dalle fasi di lavorazione e manutenzione. Vedasi Cap. 2 per la gestione degli eventuali rifiuti prodotti (documentazione, autorizzazioni, ecc.).

## 7. IMPATTO ACUSTICO

Il manutentore, previa effettuazione delle opere di manutenzione, nel caso per esempio di opere a carattere edile, deve fornire valutazione previsionale di impatto acustico e/o autodichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 227/2011 attestante il non superamento dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” attuativo della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



 ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" T E R A M O	<b>ISTRUZIONE DI LAVORO</b>	<b>IDL-8.1.0-1.7</b> <b>Rev. 03 del 24/01/2022</b> <b>Pag. 9 di 9</b>
<b>TITOLO:</b>	<b>REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI</b>	

## 8. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FORNO INCENERITORE

Nel forno inceneritore confluiscono per la maggior parte campioni provenienti dai reparti di Necroscopia delle varie sedi e per il resto scarti di campioni animali e vegetali (CER 18.02.03).

Il materiale (organico) viene immesso in involucri di plastica, priva di composti alogenati, e dotati di cartellini identificativi. Tali involucri sono posizionati all'interno di contenitori in plastica rigida per facilitarne il trasporto.

Frequenze di manutenzione previste presso il forno inceneritore:

- controllo ogni **due mesi** dello stato di conservazione del refrattario sia del tamburo che del portello;
- controllo ogni **tre mesi** della regolazione della fiamma dei bruciatori ed il dispositivo di accensione;
- simulazione **quadrimestrale** delle funzioni di automazione;
- analisi **semestrale** dei parametri tipizzanti le emissioni in atmosfera tramite appositi Rapporti di Prova;
- verifica **annuale** delle bullonature e del mantello metallico esterno con attento esame degli eventuali deterioramenti.

È necessario, per un totale rispetto dell'ambiente, smaltire come rifiuto speciale, secondo Normativa vigente, tutti i residui prodotti dalle fasi di lavorazione e manutenzione. Vedasi Cap. 2 per la gestione degli eventuali rifiuti prodotti (documentazione, autorizzazioni, ecc.).